



TRIBUNALE Ordinario di VELLETRI
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

Il Giudice per le indagini preliminari Dott. Gisberto Muscolo,

seguendo la riserva di cui al verbale dell'udienza in camera di consiglio del 15 febbraio u.s.:

esaminati gli atti del procedimento in epigrafe specificato, nei confronti di BRAVI Sandro e MERCANTONI Pietro per i reati di cui all' art. 236 della L. n. 267/1942;

letta la richiesta di archiviazione del procedimento, presentata dal P.M. in sede dott. Giuseppe Travaglini in data 13.03.2017

esaminata l'opposizione a detta richiesta, presentata dalla persona offesa querelante Bolici Paolo in data 10 marzo 2017;

ritenuto che la richiesta di archiviazione del P.M. appare pienamente condivisibile, atteso che dagli atti non emergono le asserite condotte irregolari a carico dei commissari liquidatori, così come descritte in querela: in particolare, le s.i.t. rese dai Commissari giudiziali Coculo Marco ed Azzalo Andrea Maria, chiariscono che le azioni nei confronti del ceto bancario, palesate dall'odierno opponente, non erano inserite quali azioni di recupero di attivo all'interno del piano di concordato presentato dallo stesso Paolo Bolici; inoltre i Commissari liquidatori, a seguito della questione sollevata dal Bolici in merito alla possibilità di un'eventuale azione legale di risarcimento danni nei confronti del ceto bancario, riferivano con relazione periodica, datata 03.05.2016, circa l'impossibilità di introdurre contenziosi bancari, non essendo stato possibile acquisire parere legale in merito.

ritenuto inoltre, come emerge dalle s.i.t. rese dai Commissari giudiziali del Tribunale, che gli indagati, dopo aver riformato i Commissari ed il Tribunale, abbiano versato un acconto all'Architetto Barattolo Barbara pari a € 5140,00 come anticipo per la perizia relativa alla valutazione di un complesso immobiliare industriale, non risultando che i Commissari liquidatori abbiano impiegato tali risorse economiche per il pagamento di parcelle per prestazioni non ritenute di interesse e valore sproporzionato;

ritenuto altresì, che dalle s.i.t. dei predetti Commissari giudiziali, risulta che l'immobile che l'opponente denuncia essere stato venduto senza il consenso della Sig.ra Libernini Beatrice fosse in realtà di proprietà della Insidco SRL (alla quale la signora detiene quote societarie) e per tale motivo i Commissari Liquidatori non erano tenuti a richiedere alcun parere alla stessa;

ritenuto che l'escussione dei membri del comitato dei creditori, come richiesto dall'opponente, sia superfluo, in quanto nulla di nuovo potrebbe aggiungere alla ricostruzione dei fatti.

P.Q.M.

Visti gli artt. 408 e 411 c.p.p.,

rigetta l'opposizione e dispone l'archiviazione del procedimento: ordina la restituzione degli atti al P.M. per la conservazione del fascicolo. Si comunichi all'opponente.

Velletri, 16.03.2018

Il G.I.P.
Dott. Gisberto Muscolo



TRIBUNALE DI VELLETRI
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

Il Giudice per le indagini preliminari dott. Giuseppe Boccarrato,

a scioglimento della riserva e pronunciandosi sull'istanza di archiviazione formulata dal P.M. dott. Giuseppe Travaglini;

esaminati gli atti del procedimento meglio indicato in epigrafe, incardinato nei confronti di **MENICHETTI Noemi**,

premesso che Paolo Bolici, quale legale rappresentante della Inside Srl, denunciava l'indagata, già nominata professionista per l'attestazione della veridicità dei dati aziendali e la verifica della fattibilità del piano concordatario, per aver omesso informazioni rilevanti che, ove esposte, avrebbero consentito accedere al concordato in continuità aziendale in luogo di quello liquidatorio;

rilevato che, in patente contrasto con quanto dichiarato dal querelante, l'istanza ex art. 161 L. Fall. prevedeva la cessione di tutti i beni aziendali (cfr. verbale sit Marco Coculo e ricorso del 19 novembre 2012 dallo stesso fornito, laddove si legge, alla pag. 12, che *"l'attivo concordatario si compone di tutte le attività sociali replegate nella situazione patrimoniale ... al loro presumibile valore di realizzo nonendo a confronto l'ipotesi di cessione dei rami di azienda oggetto del contratto di affitto all'affittuario ... con l'ipotesi di cessione atomistica dell'azienda nel suo complesso"*);

ritenuto che, per effetto della autonomia patrimoniale della società, costituita nel 1993, l'accordo intercorso tra i coniugi nel 2012 neppure assume compiuto rilievo ai fini della valutazione richiesta al professionista incaricato;

condivisa quindi la valutazione resa dall'Ufficio di Accusa nell'istanza abdicativa;

p.q.m.

visti gli art. 409 e 410 c.p.p. e 125 disp.att. c.p.p.;

dispone l'archiviazione del procedimento ed ordina la restituzione degli atti al P.M. in sede.

Manda la Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.

Velletri, 14 settembre 2018

il G.I.P.
dott. Giuseppe Boccarrato

14/09/2018

N. 6514/17 RGNR
N. 4774/18 R.G. G.I.P.



TRIBUNALE Ordinario di VELLETRI
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

Il Giudice per le indagini preliminari DOTT. GISBERTO MUSCOLO,
sciogliendo la riserva di cui al verbale dell'udienza in camera di consiglio del 14 marzo 2019,

esaminati gli atti del procedimento in epigrafe specificato, nei confronti di BRAVI SANDRO e MARCANTONI PIETRO, iscritto per il reato di cui all'art. 236 della legge n. 267 del 16 marzo 1942 (legge fallimentare), asseritamente commesso in Monte Sant'Angelo (FG) in data 12.04.2016;

letta la richiesta di archiviazione del procedimento, presentata dal P.M. in sede Dott. Giuseppe Travaglini in data 16.02.2018;

esaminata l'opposizione a detta richiesta, presentata dal querelante Sig. Paolo Bolici congiuntamente alla Sig.ra Beatrice Libernini in data 13.07.2018;

premesso che in data 18.07.2013 il Tribunale di Velletri-Sezione II Fallimentare omologava il concordato preventivo proposto dalla Inside Srl assegnandogli il numero 3/2012 e nominava quali liquidatori l'avv. Sandro Bravi e il rag. Pietro Marcantoni;

ritenuto che spetta ai liquidatori nominati nella procedura concorsuale disporre dei beni oggetto della cessione al fine di gestirli e liquidarli;

ritenuto che detta funzione sia stata correttamente e legittimamente assolta dai liquidatori avv. Sandro Bravi e rag. Pietro Marcantoni, che hanno venduto i beni oggetto della denuncia-querela del Bolici previa autorizzazione del comitato dei creditori e sotto la vigilanza del giudice delegato;

ritenuto, pertanto, che nei fatti contestati nella denuncia-querela del 16.06.2016 non risulta possibile ravvisare fattispecie di reato addebitabili agli odierni indagati;

ritenuto, altresì, che per gli stessi fatti sono stati definiti con archiviazione anche i procedimenti n. 1693/17 RGNR e 4689/16 RGNR mod. 44;

ritenute, infine, superflue le investigazioni suppletive indicate nell'atto di opposizione, da un lato perché già espletate nell'ambito dei predetti diversi procedimenti (acquisizione della documentazione autorizzazione, escussione degli indagati... ecc.), dall'altro perché nulla potrebbero aggiungere al quadro istruttorio già acquisito (escussione della denunciante Libernini, degli odierni indagati, della dirigente del cancelleria dott.ssa Pica, del guardiano del sito sig. Ritacco...ecc.);


P.Q.M.

Visti gli art. 408 e segg c.p.p.,

rigetta l'opposizione e dispone l'archiviazione del procedimento; ordina la restituzione degli atti al

P.M. per la conservazione del fascicolo. Si comunichi agli indagati ed agli opposenti.
Velletri, 17 aprile 2019

Il G.I.P.
Dott. Gisberto Muscolo



Tribunale Ordinario di Velletri Ufficio GIP/GUP
18 APR. 2019
PERVENUTO/DEPOSITATO



N. 713/18 RGNR
N. 5216/18 R.G. G.I.P.



TRIBUNALE Ordinario di VELLETRI
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

Il Giudice per le indagini preliminari DOTT. GISBERTO MUSCOLO,
sciogliendo la riserva di cui al verbale dell'udienza in camera di consiglio del 14 marzo 2019,

esaminati gli atti del procedimento in epigrafe specificato, nei confronti di COCULO MARCO, AZZARO ANDREA MARIA, BARATTOLO BARBARA, BRAVI SANDRO e MARCANTONI PIETRO, iscritto per il reato di cui all'art. 228 della legge n. 267 del 16 marzo 1942 (legge fallimentare), asseritamente commesso in Velletri in data 1.06.2017;

letta la richiesta di archiviazione del procedimento, presentata dal P.M. in sede Dott. Giuseppe Travaglini in data 16.02.2018;

esaminata l'opposizione a detta richiesta, presentata dal querelante Sig. Paolo Bolici in data 23.08.2018;

ritenuto che la richiesta di archiviazione del P.M. appare pienamente condivisibile, atteso che dagli atti non emergono le asserite condotte irregolari a carico dei Commissari Giudiziali Prof. Avv. Andrea Maria Azzaro e Dott. Marco Coculo, né dei Liquidatori Giudiziali Avv. Sandro Bravi e Rag. Pietro Marcantoni, né, tantomeno, dell'Arch. Barbara Barattolo;

ritenuto che la memoria presentata dai Commissari Giudiziali chiarisce che il ruolo attribuito a questi ultimi successivamente alla omologazione del concordato preventivo, ai sensi dell'art. 185, comma 1, l. fall., è stato dagli stessi diligentemente assolto, considerato che è risultato abbiano correttamente esercitato il loro controllo su quei fatti dai quali poteva derivare una diminuzione patrimoniale tale da influire negativamente sulla "regolarità" dell'adempimento degli obblighi derivanti dal concordato e dal decreto di omologazione, depositando all'uopo il proprio parere sul programma di liquidazione predisposto dai nominati liquidatori;

ritenuto, altresì, che le ss.ii.tt rese dall'Avv. Bravi, dal Rag. Marcantoni e dall'Arch. Barattolo chiariscono che la nuova perizia sull'immobile si era resa necessaria a fronte dell'inadempimento della B.G.C. srl – la quale si era obbligata ad acquistare il complesso aziendale, comprensivo del detto immobile, al prezzo di € 17.000.000 –, e che la stima pari ad € 4.579.982, scaturente da tale perizia, fosse dovuta alla precisa valutazione della grave situazione in cui versava il mercato in quell'area nonché, conseguentemente, del deteriorato contesto produttivo ed ambientale;

ritenuto, pertanto, che non risulta in nessun modo che la stima dell'immobile sia clamorosamente riduttiva del suo valore immobiliare e che gli organi della procedura concordataria abbiano intenzionalmente agito in danno del Bolici;

ritenuto, infine, che non risultano necessarie le investigazioni suppletive richieste dall'opponente in quanto nulla di nuovo potrebbero aggiungere alla suesa posta ricostruzione dei fatti.

fu


P.Q.M.

Visti gli art. 408 e segg c.p.p.,

rigetta l'opposizione e dispone l'archiviazione del procedimento; ordina la restituzione degli atti al P.M. per la conservazione del fascicolo. Si comunichi agli indagati ed all'opponente.

Velletri, 9 aprile 2019

Il G.I.P.
Dott. Gisberto Muscolo





TRIBUNALE DI VELLETRI

Sezione Giudice per le indagini preliminari

N. 8985/17 R.G.N.R.

N. 4617/18 R.G.G.I.P.

ORDINANZA

Il Giudice per le indagini preliminari Dott. Emiliano Picca, a scioglimento della riserva assunta all'udienza camerale del 12 marzo 2019, fissata a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dalle persone offese Bolici Paolo e Libernini Beatrice osserva quanto segue.

Ritiene questo Giudice che la richiesta del Pubblico Ministero deve essere condivisa perché conforme alle risultanze processuali ed in particolare a quanto emerso a seguito delle indagini delegate.

Ed invero, con particolare riferimento alle fattispecie illecite ipotizzate ab origine dal P.M., non è astrattamente ipotizzabile alcuna condotta penalmente rilevante da parte dell'indagato nell'esercizio delle sue funzioni di amministratore della società INSIDE SRL.

Le questioni dedotte in querela e nella successiva opposizione assumono per lo più rilievo in sede civile (nel contesto della procedura fallimentare) e devono trovare composizione in quella sede (cfr in querela si legge che - il Giudice delegato continua ad ignorare le richieste nonostante le evidenze ed il continuo depauperamento del capitale) .

I fatti denunciati in querela risultano poi sforniti di qualsiasi riscontro.

Ci troviamo di fronte all'adozione di atti di natura meramente civile nel contesto di una procedura concorsuale insindacabili in sede penale non emergendo alcuna violazione di precetti penali.

Va infine rilevato come le indagini sollecitate non potrebbero in alcun modo addurre ulteriori elementi utili per un proficuo esercizio dell'azione penale.

P.Q.M.

Visti gli artt. 409 e 411 c.p.p.

DISPONE

l'archiviazione del procedimento penale di cui in epigrafe ed ordina la restituzione degli atti all'ufficio del Pubblico Ministero.

MANDA

Alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Velletri, 19 marzo 2019

TRIBUNALE DI VELLETRI Ufficio G.P.P.
20 MAR. 2019
PERVENUTO/DEPOSITATO

Il Giudice per le Indagini Preliminari

Dott. Emiliano Picca



TRIBUNALE DI VELLETRI

Sezione Giudice per le indagini preliminari

N. 8986/17 R.G.N.R.
N. 4616/18 R.G.G.I.P.

ORDINANZA

Il Giudice per le indagini preliminari Dott. Emiliano Picca, a scioglimento della riserva assunta all'udienza camerale del 12 marzo 2019, fissata a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dalle persone offese Bolici Paolo e Libernini Beatrice osserva quanto segue.

Ritiene questo Giudice che la richiesta del Pubblico Ministero deve essere condivisa perché conforme alle risultanze processuali ed in particolare a quanto emerso a seguito delle indagini delegate.

Ed invero, con particolare riferimento alle fattispecie illecite ipotizzate ab origine dal P.M., non è astrattamente ipotizzabile alcuna condotta penalmente rilevante da parte dell'indagata nell'esercizio delle sue funzioni di curatore della società INSIDE SRL.

Le questioni dedotte in querela assumono per lo più rilievo in sede civile (nel contesto della procedura fallimentare) ed alla luce di quanto dedotto e documentata dall'indagata in sede di indagini delegate innanzi alla Gdf si rileva l'assoluta inutilità delle ulteriori indagini sollecitate che non potrebbero in alcun modo addurre ulteriori o nuovi elementi utili per un proficuo esercizio dell'azione penale.

P.Q.M.

Visti gli artt. 409 e 411 c.p.p.

DISPONE

l'archiviazione del procedimento penale di cui in epigrafe ed ordina la restituzione degli atti all'ufficio del Pubblico Ministero.

MANDA

Alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Velletri, 19 marzo 2019

Il Giudice per le Indagini Preliminari

Dott. Emiliano Picca



N. 903/18 RGNR
N. 1588/18 R.G. G.I.P.



TRIBUNALE Ordinario di VELLETRI
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

Il Giudice per le indagini preliminari DOTT. GISBERTO MUSCOLO,
sciogliendo la riserva di cui al verbale dell'udienza in camera di consiglio del 13 giugno 2019,

esaminati gli atti del procedimento in epigrafe specificato, nei confronti di Zanetti Pier Francesco,
iscritto per i reati di cui agli art. 644 c.p., asseritamente commesso Anzio nell'anno 2012;

letta la richiesta di archiviazione del procedimento, presentata dal P.M. in sede dott. Giuseppe
Travaglini in data 30 gennaio 2018;

esaminata l'opposizione a detta richiesta, presentata dalle persone offese: Bolici Paolo e Libernini
Beatrice, a mezzo del proprio difensore Avv. Fabrizio Giorgi in data 06.03.2018;

esaminata altresì le memoria difensiva deposita in data 29.05.2019 dall'Avv. Carmelo Alessandro
Perri, quale difensore di fiducia dell'odierno indagato;

ritenuto che, per quanto concerne l'ipotesi di reato contestato alla persona indagata oggetto del
presente procedimento penale, non possa essere accolta l'opposizione della p.o..

Occorre preliminarmente affermare che la norma di cui all'art.644 c.p. dispone che l'oggetto
giuridico tutelato è rappresentato dall'inviolabilità del patrimonio oltre che dalla libertà di
autodeterminazione dell'individuo.

Si tratta, in verità, di un reato di pericolo, ovvero sia a consumazione anticipata; una parte della
dottrina esclude l'ipotesi del tentativo, mentre la dottrina più recente ammette il tentativo ove alla
richiesta di interessi o vantaggi usurari non segua l'accettazione del soggetto passivo.

La questione oggetto del presente procedimento penale è stata, ad avviso di questo Giudice, ben
inquadrata ed argomentata dal P.M. all'interno della richiesta di archiviazione.

Difatti, dalla struttura normativa del reato in esame, si evince che, ai fini della sua configurazione è
necessario che la condotta incriminata del soggetto attivo (usuraio) consista nel farsi dare o
promettere, dal soggetto passivo, interessi o altri vantaggi usurari spropositati per eccesso.

Pertanto, viene in rilievo la condotta della vittima, la quale consiste nella dazione o nella promessa
di interessi o altri vantaggi usurari; **ma ciò che è importante è solo la pattuizione usuraria
intercorsa tra le parti.**

Si può, dunque, parlare di interessi usurari quando quest'ultimi superino il limite stabilito dalla
legge: il tasso usurario legale si determina aumentato di un quarto l'importo legale, cui si aggiunge
un margine di ulteriori quattro punti percentuali; in base al tasso medio relativo al tipo di

fu

operazioni che vengono di volta in volta in questione calcolati (in base all'art. 2 c.4 della L. 108/1996, modificata dalla L. 12.07.2011 n.106).

Quindi, ai fini della consumazione del reato di usura è sufficiente la stipulazione di un tasso di interesse che oltrepassi il limite consentito anzidetto.

Inoltre, per quanto attiene l'elemento soggettivo è richiesto il *dolo generico*: esso prevede la coscienza, unitamente alla volontà di stipulare un contratto sinallagmatico con interessi e vantaggi usurari.

Si tratta, altresì, di un delitto di tipo istantaneo e, la sua consumazione coincide col momento della pattuizione, cioè quando gli interessi usurari sono corrisposti e/o promessi.

La dottrina più autorevole ritiene che l'usura possa rientrare nell'alveo della categoria dei reati di quasi-sospetto, seguendo il pensiero secondo cui "*sul fatto si fonda il sospetto*"; sicché esiste una presunzione di offesa del bene tutelato.

Alla luce di quanto sin qui esposto, ritiene questo Giudice, che in base alla documentazione presente all'interno del fascicolo, di dover condividere pienamente quanto affermato dal P.M., il quale aveva ampiamente motivato sia in punto di fatto che di diritto, grazie alla perizia espletata dal dott. Fabrizio Iapoce.

La summenzionata perizia, infatti, evidenziava come fosse stata superata la soglia di usura, in modo del tutto casuale e per un importo totale di € 4.200,00, inquadrato in un periodo temporale antecedente l'anno 2009, a fronte della movimentazione di decine di milioni sul conto degli oppositori: manca dunque il dolo del delitto in esame (cfr. Sent. Cassaz. Sez. II, n. 46669 del 23.11.2011).

In riferimento proprio al periodo temporale, si tenga presente che la giurisprudenza richiamata dal P.M. è coerente con i fatti e con l'oggetto del presente procedimento penale.

In base al Manuale operativo PMI, con particolare riferimento ai punti 1 e 11, si evince che le filiali della Banca hanno un ruolo meramente operativo; nessuna filiale di Banca possiede le autorizzazioni necessarie per concedere linee di fido in favore di piccole o medie imprese e, maggior ragione è priva del "potere" di fissare i vari tassi di interesse.

In relazione inoltre alla posizione dell'odierno indagato, secondo quanto si evince dagli atti, è chiaro che abbia svolto le funzioni di direttore della filiale di Anzio del Monte dei Paschi di Siena dal 11.10.2013 al 5.3.2015, quindi quando egli assumeva tale funzione di direttore presso la filiale anzidetta, il rapporto tra l'INSIDE srl (di cui l'opponente Bolici Paolo è il rappresentante legale) e l'istituto bancario era, già da tempo, concluso. La fine del rapporto bancario aveva determinato, di conseguenza, la chiusura di tutti i conti relativi alla apertura di fidi, come la normale amministrazione prescrive.

Pertanto, in base a tale scansione temporale, documentata, dei fatti, non si può ravvisare nei confronti dell'odierno indagato alcun tipo di responsabilità penale per le "perdite" economiche subite dalla società.

Per ciò che attiene le indagini suppletive, analiticamente descritte nell'atto di opposizione, non trovano, ad avviso di questo Giudice, motivo di accoglimento, in quanto non apporterebbero elementi nuovi tali da mutare il quadro probatorio, già allo stato, dettagliato (perizie svolte dal CTU e dal CTP).



P.Q.M.

Visti gli art. 408 e segg c.p.p.,

rigetta l'opposizione, e dispone l'archiviazione del procedimento; ordina la restituzione degli atti al PM per la conservazione del fascicolo. Si comunichi all'indagato ed all'opponente.

Velletri, 2 luglio 2019

Ju

Il G.I.P.

Dott. Gisberto Muscolo

Ju

TRIBUNALE PENALE DI VELLETRI
03 LUG. 2019
PERVENUTO/DEPOSITATO

Ju

